



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma-Reggio Emilia, 3 settembre 2018.

Oggetto: convertito il c.d. “decreto dignità” con alcune modifiche che lo “ammorbidiscono” – rimangono forti le limitazioni all’uso dei tempi determinati (meno della somministrazione) e viene introdotto un periodo transitorio nel quale vige la precedente disciplina.

A ridosso del periodo feriale (precisamente in data 11 agosto 2018) sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2018, n. 96 che ha convertito, con alcune modifiche, il DL 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Rispetto alla prima versione (sulla quale abbiamo già commentato con le ns. circolari 25 e 28) sono intervenute le seguenti principali modifiche:

- **contratti a tempo determinato e regime transitorio.** In sostanza le nuove norme in tema di rinnovi e proroghe non si applicano, dall’entrata in vigore del DL 87 /2018 (14 luglio 2017), ma dal giorno 1° novembre 2018. Quindi per i contratti a tempo determinato che sono oggetto di proroghe o rinnovi nel periodo dal 12 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 si applicheranno le precedenti norme già in vigore fino al 13 luglio 2018 (durata massima pari a 36 mesi, numero massimo di proroghe pari a 5, nessun obbligo di indicare una causale), mentre per i nuovi contratti instaurati per la prima volta dal 14 luglio 2018, per le proroghe ed i rinnovi effettuati dal 1 novembre 2018 si dovranno sempre applicare le nuove regole previste dal DL “dignità”.
- **soglia di utilizzabilità dei contratti flessibili:** è stato portato al 30% il numero massimo di lavoratori assunti a termine (anche se somministrati a termine) rispetto al totale degli impiegati nell’impresa (quindi per ragione sociale e non per unità produttiva). Sono esclusi dalle soglie i lavoratori licenziati con procedure collettive, i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali ed i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
- **disciplina del licenziamento illegittimo:** alzati i parametri minimo e massimo per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del DL 23/2015 (da 3 a 27 mensilità);
- **ampliate le ipotesi di ricorso alle Prestazioni Occasionali (PrestO):** è ora possibile l’utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture turistiche che abbiano alle dipendenze sino a 8 lavoratori e la comunicazione preventiva deve essere effettuata segnalando un arco temporale massimo che passa da 3 a 10 giorni. Le comunicazioni inerenti la prestazione potranno essere effettuate anche attraverso gli intermediari abilitati come i Consulenti del Lavoro;
- **sgravio contributivo per le assunzioni di giovani** (già previsto dalla Legge di bilancio per il 2018): esteso a tutti gli under 35 (prima era previsto per gli under 30) lo sgravio contributivo Inps pari al 50% dei contributi sino a 3.000 € annui. Lo sgravio è stato inoltre prorogato sino al 2020.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp